

**18**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

—  
**Sessioni: 1899-90.**  
—

Proposta di Legge presentata nella tornata del 3. Marzo 1890.  
dal Ministro *dei Lavori Pubblici*

**OGGETTO**

---

**Relatore**

**Approvata nella tornata del**

**186**

---

76

18

SESSIONE 1869-70  
SECONDA DELLA I LEGISLATURA

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro dei lavori pubblici

(GADDA)

nella tornata del 7 marzo 1870

### Franchigia postale ai membri del Parlamento

SIGNORI! — Nella tornata del 21 giugno 1867, mentre la vostra Commissione del bilancio proponeva che « dal primo agosto 1867 fosse abolita la franchigia postale accordata ai membri del Parlamento, » dopo breve discussione venne dalla Camera approvata una proposta così formulata:

« La Camera invita il Ministero a presentare un progetto di legge diretto a regolare il sistema della franchigia postale per i membri del Parlamento. »

Il ministro dei lavori pubblici non mancò, in adempimento di quest'obbligo, di prendere in esame lo argomento e di concretare i suoi studi in alcune proposte legislative, per modo che il riferente, di accordo coi suoi colleghi, è in grado di sommettere alle deliberazioni del Parlamento un disegno di legge rispondente al voto manifestato, tanto in relazione alle ragioni che spinsero la Camera a domandare una nuova legge sulla materia, quanto tenuto conto delle convenienze postali e del vantaggio delle sue entrate.

La franchigia massima accordata oggi alle persone dei membri del Parlamento non può considerarsi altrimenti che come un complemento di larghezza in armonia allo articolo 37 dello Statuto del regno, il quale sancisce il diritto di petizione, e quindi come un'agevolezza a tutti i cittadini di mettersi in relazione coi rappresentanti della nazione in quanto a cose di pubblico interesse, o di particolare richiamo in favore dei

propri diritti, bisogni che sono più frequenti fra i rappresentanti di un collegio ed i propri elettori. Effetto necessario di tale principio doveva essere la estensione della franchigia in discorso alle corrispondenze tutte, ancorchè di carattere privato, non essendo possibile di scervere questa ultime dalle prime.

Tale sistema di franchigia però, abilitando a giovare senza alcuna riserva tutti coloro che, per ogni privato desiderio, si rivolgono ai rappresentanti della nazione, senza consultare il diritto e la opportunità delle loro istanze, doveva produrre i vivi richiami del maggior numero dei senatori e deputati, i quali, oltre a provare un crescente disturbo per effetto della gratuità del mezzo di trasmissione, si veggono soventi nella necessità di tenere una viva corrispondenza, fastidio non lieve, e con danno economico, per le spese occorrenti allo affrancamento delle risposte. Per tal modo, essi dicono, bene a ragione, che, mentre la franchigia di cui godono ha apparenze di un privilegio, si risolve in sostanza in una tassa abbastanza grave, imposta su di loro per ragione dell'ufficio cui sono deputati. E ciò indipendentemente dal danno allo erario pubblico, al quale vanno sottratte le tasse di un considerevole numero di corrispondenze relative al pubblico servizio, nè dirette allo scopo cui deve mirare la franchigia dei membri del Parlamento.

Ad ovviare agli inconvenienti brevemente riepilogati,

l,  
H X l,  
H con  
lu l,  
l,  
L,

il Ministero dei lavori pubblici volle innanzi tutto rendersi conto del modo in cui questa materia è regolata presso le nazioni estere, ed ebbe a convincersi che presso nessuna esiste esempio di franchigia ai membri delle Assemblee legislative senza limiti di provenienza, di forma, di tempo e di residenza.

E di vero, in Francia e nel Belgio non è accordata franchigia postale di sorta ai senatori ed ai deputati.

In Inghilterra neppure godono tale concessione i membri del Parlamento, e solo possono spedirsi in franchigia ad uno di essi le petizioni dirette al Parlamento purchè il peso non ecceda le due libbre e sieno sotto fascia, senza alcuna lettera o piego chiuso.

La Prussia, nella recente legge del 5 giugno 1869 sulle franchigie postali nel territorio della Confederazione germanica, non ammette franchigia alcuna relativamente ai membri della Dieta, ma semplicemente quella per le corrispondenze dirette alla Dieta e da essa spedite egualmente che pel Parlamento doganale.

Nella Svizzera poi la franchigia, di cui è caso, è regolata interamente dai seguenti due articoli del regolamento 13 giugno 1862 del Consiglio federale, in esecuzione degli articoli 35, 36, 37 della legge federale del 6 febbraio 1862 sulle tasse postali:

« Art. 1. Jouissent de la franchise de port les membres de l'Assemblée fédérale et du tribunal fédéral, et de leurs Commissions, pour les correspondances qu'ils expédient et qu'ils reçoivent pendant la durée des Sessions, lorsqu'ils séjournent dans le lieu où se tiennent les Sessions. »

Il resto dell'articolo riguarda gli altri funzionari della Confederazione dei Cantoni, ecc.

« Art. 11 (formalités). Les autorités, fonctionnaires et personnes qui, à teneur des dispositions précédentes, sont admis à la franchise de port, doivent pour en jouir observer les formalités suivantes:

« a) Les membres de l'Assemblée fédérale, du tribunal fédéral ou de leurs Commissions (art. 1 a) devront mettre sur les lettres, qu'ils expédient, leur nom et le titre en vertu duquel ils réclament la franchise (Conseiller national, etc.)

« Les lettres qui leur sont adressées doivent pareillement porter ce titre sur la suscription. »

Premessa così le condizioni di fatto, che si riferiscono allo stato attuale presso di noi, e presso alcune delle principali nazioni straniere, non che accennate le cause per le quali è reclamata una riforma, il riferente non crede inopportuno compendiarvi succintamente diversi progetti che il Ministero dei lavori pubblici formulò

innanzi di fermarsi a quello, che oggi sottopone alle vostre deliberazioni, e ciò per mettervi in grado di meglio valutare la proposta attuale.

Il primo concetto che si presentò sulla franchigia postale ai membri del Parlamento fu quello di abolirla affatto, concedendo a ciascun senatore e deputato francobolli per un determinato valore, da servire allo affrancamento delle corrispondenze da loro spedite in adempimento delle funzioni del loro mandato.

Questo progetto dovette essere eliminato perchè il francobollo è una carta di valore, e perchè, dovendo necessariamente essere uniforme la quantità che ne sarebbe somministrata a ciascun senatore e deputato, dovunque si trovassero, ne deriverebbe una manifesta sproporzione ai bisogni, che certo non possono dirsi eguali, a seconda delle particolari circostanze che influiscono sulla maggiore o minore partecipazione ai lavori legislativi.

Lasciando per altro al savio apprezzamento della Camera tali ragioni, esse parvero tali al Ministro proponente da dover rivolgere i suoi studi ad altre proposte.

Col secondo progetto si sopprimeva adirittura ogni franchigia postale ai membri del Parlamento, e si sarebbe solo conservata quella per le comunicazioni e per le stampe loro dirette dalle rispettive presidenze delle due Camere. Se non che, a conciliare meglio il voto emesso dalla Commissione del bilancio del 1867 col concetto che diè luogo alla proposta di codesta Camera del 21 giugno dello stesso anno, si credeva che la misura radicalmente abolitiva dovesse essere accompagnata dalla abolizione anche di ogni soprattassa alle corrispondenze spedite senza affrancamento, la cui mancanza produce aggravio o penalità ai corrispondenti.

Questo secondo progetto per fermo sarebbe tornato di vantaggio allo erario, e di semplice applicazione nei rapporti del servizio postale, ma forse non avrebbe corrisposto abbastanza ai bisogni dei membri del Parlamento, anche per lo stretto esercizio delle funzioni che loro incombono.

Un terzo progetto finalmente si basava sul concetto di sopprimere ogni franchigia per le corrispondenze indirizzate ai membri del Parlamento, adottando invece la franchigia per quelle dirette da essi, comunque ed a chiunque, limitatamente però al carteggio spedito dalla sede della Camera legislativa.

La ragione informativa di questo disegno si riscontra nelle idee più volte manifestate intorno alla con-

T da essi  
membri del  
Parlamento

re le  
se



## Progetto di Legge.

### Art. 1.

È ammessa alla franchigia postale senza alcuna limitazione la corrispondenza diretta alla Presidenza del Senato ed alla Camera dei Deputati, nonché quella dalle medesime spedita.

### Art. 2.

È pure ammessa in franchigia ma limitatamente al periodo di tempo in cui sono aperte le Camere legislative e al luogo ove ha sede il Parlamento, la corrispondenza diretta ai Senatori e Deputati e quella dai medesimi spedita.

### Art. 3.

Per godere della franchigia di cui agli articoli precedenti, la corrispondenza spedita dalle Presidenze, dai Senatori e dai Deputati dovrà portare un contrassegno a bollo che ne indichi la provenienza.

Spazio riservato

e quella ai medesimi Diretta  
la qualifica sull'indirizzo  
della Presidenza, Del Senatore  
• Del Deputato

La Direzione Generale  
della Pagine provvederà le rispettive Presi-  
denze e i contrassegni a  
bollo. —

Art. 4°

E' abrogato l'art. 32 della  
Legge 5 Maggio 1862 N. 604.  
in quanto concerne la franchi-  
gia dei Membri del Parlamento.

Un regolamento approvato  
per regio decreto provvederà  
alla esecuzione della presente  
legge che andrà in vigore  
il

PROGETTO DI LEGGE

*Verificare all'ufficio foglio  
del progetto di legge*

Art. 1.

La franchigia postale concessa ai senatori e deputati per l'articolo 32 della legge 5 maggio 1862 è regolata come segue:

Art. 2.

Sono ammesse in franchigia, senza alcuna limitazione, le corrispondenze per l'interno del regno dirette alle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati, e quelle delle medesime spedite:

Art. 3.

La stessa franchigia è attribuita ai senatori e deputati, ma limitatamente al periodo in cui sono aperte le Camere legislative, per le corrispondenze dirette dal luogo ove ha sede il Parlamento che partono dal medesimo.

Art. 4.

Perchè le corrispondenze di cui nei precedenti articoli si è ammessa in franchigia, è necessario che quelle spedite dalle Presidenze, dai senatori e dai deputati abbiano un contrassegno a bollo, che ne indichi la provenienza, e che quelle loro dirette portino sull'indirizzo la qualifica delle Presidenze, del senatore o del deputato.

La direzione generale delle poste provvederà le rispettive Presidenze dei contrassegni a bollo.

Art. 5.

Un regolamento approvato per regio decreto provvederà alla esecuzione della presente legge che andrà in vigore il

*1 per l'interno del Regno,*

*1,  
1,*

*1,  
1,*

*1 x 1 D*

*1 S T D*

*1 S T D*

*H no 1 S T D*

*1 D*

*1,*

Have you a few  
Zak



# Camera dei Deputati

## Progetto di Legge

presentato dal Ministro dei Lavori  
Pubblici (Sadda) nella tornata del  
7. Mayo 1870

### Franchigia Postale ai Membri del Parlamento

Signori! Nella tornata del 21 giu-  
gno 1867, mentre la vostra commissione  
del Bilancio proponeva che: „ dal pri-  
mo agosto 1867 fosse abolita la franchigia  
postale accordata ai Membri del Parla-  
mento „ dopo breve discussione venne dal-  
la Camera approvata una proposta così  
formulata:

„ La Camera invita il Ministero a  
presentare un progetto di legge diretto  
a regolare il sistema della franchigia  
postale per i Membri del Parlamento „

Il Ministro dei Lavori Pubblici non  
manca in adempimento di quest' obbli-  
go di prendere in esame lo argomento  
e di concretare i suoi studi in alcune  
proposte legislative, per modo che il  
referente, di accordo co' suoi colleghi, è  
in grado di somministrare alle deliberaz-  
ioni del Parlamento un disegno  
di legge rispondente al voto manife-  
stato, tanto in relazione alle ragioni

che spingere la Camera a demandare  
una nuova legge sulla materia, quan-  
to tenuto conto delle convenienze pubbli-  
che e del vantaggio delle sue intente.

La franchigia massima accordata  
oggi alle persone dei Membri del Par-  
lamento non può considerarsi altri-  
menti che come un complemento di  
larghezza in armonia alle Art. 3<sup>a</sup>  
dello Statuto del Regno, il quale san-  
cisce il diritto di petizione, e quindi  
come un'agevolezza a tutti i cittadi-  
ni di mettersi in relazione coi Rap-  
presentanti della Nazione, in quan-  
to a cose di pubblico interesse, o di pub-  
blico diritto, o di pubblico bisogno, che sono più  
frequenti fra i rappresentanti di  
un collegio ed i propri elettori. Ef-  
fetto necessario di tale principio do-  
vea essere la estensione della fran-  
chigia in discorso alle corrisponden-  
ze tutte, ancorché di carattere pri-  
vato, non essendo possibile soverare  
queste ultime dalle prime.

Tale sistema di franchigia  
però, abilitando a giovare senza  
alcuna riserva tutti coloro che, per  
ogni privato desiderio, si rivolgono  
ai Rappresentanti della Nazione,  
senza consultare il diritto e la op-  
portunità delle loro istanze, doveva  
produrre i vivaci richiami del mag-  
gior numero dei Senatori e Deputati  
i quali, oltre a provocare un'insopportabile  
disturbo per effetto della gratuità  
del mezzo di trasmissione, si

vengono severi nella necessità di tenere  
una viva corrispondenza, in fastidio  
non lieve, e in danno economico, per  
le spese correnti allo affrancamento  
delle risposte. Per tal modo, essi dicono,  
bene a ragione, che, mentre la franchigia  
di cui godono ha le apparenze di un pri-  
vilegio, si risolve in sostanza in una  
tassa abbastanza grave, imposta sui  
debitori, per ragione dell'ufficio cui sono  
deputati. Ciò indipendentemente dal  
danno alle Erario pubblica, al quale van-  
no sottratte le tasse di un considerevole  
numero di corrispondenze, né relative al  
pubblico servizio, né dirette allo scopo cui  
dove mirare la franchigia dei Membri  
del Parlamento.

Ad evitare agli inconvenienti bre-  
vemente riesumati, il Ministero dei  
Lavori Pubblici volle innanzi tutto  
rendersi conto del modo in cui questa  
materia è regolata presso le principali  
Nazioni Estere, e alle acciò convincersi  
che presso nessuna esiste esempio di  
franchigia ai Membri delle Assem-  
blee Legislative senza limite di pro-  
venienza, di forma, di tempo e di resi-  
denza.

Edi vero: in Francia e nel Belgio  
non è accordata franchigia postale  
di sorta ai Senatori o ai Deputati.

In Inghilterra neppure godono  
tale concessione i Membri del Parla-  
mento, e solo possono spedirsi in fran-  
chigia da uno di essi le Petizioni di-  
rette al Parlamento, purché il peso non  
ecceda le due libbre e fieno sotto fascio,

Questo

senza alcuna tassa o spese di più.

In Prussia nella recente legge del 5 giugno 1851 sulle franchigie postali nel territorio della Confederazione Germanica non ammette franchigia alcuna relativamente ai Membri della Dieta, ma semplicemente quelle per le corrispondenze dirette alla Dieta e da essa spedite egualmente che pel Parlamento Prussiano.

Nella Svizzera poi la franchigia di cui è caso è regolata interamente dai seguenti due articoli del Regolamento 13 giugno 1852 del Consiglio Federale; in esecuzione degli articoli 35, 36, 37 della Legge Federale del 3. febbrajo 1852 sulle tasse postali:

„ Art. 1.

„ Jouisent de la franchise de port les Membres de  
„ l'Assemblée fédérale et du Tribunal fédéral, ou  
„ de leurs commissions, pour les correspondances  
„ qu'ils expédient et qu'ils reçoivent pendant  
„ la durée des sessions, lorsqu'ils séjournent dans  
„ le lieu où se tiennent les sessions;

Il resto dell'articolo riguarda gli altri funzionari della Confederazione dei Cantoni etc.

„ Art. 11. (Formalités)

„ Les autorités, fonctionnaires et personnes qui, à  
„ l'encontre des dispositions précédentes, sont admis à  
„ la franchise de port, doivent pour en jouir observer  
„ formalités suivantes:

„ a) Les Membres de l'Assemblée fédérale, du Tribunal fédéral ou de leurs Commissions (art. 1. a)  
„ devront mettre sur les lettres, qu'ils expédient, leur  
„ nom et le titre en vertu duquel ils réclament la franchise (Conseiller national etc.)

„ Les lettres qui leur sont adressées doivent pareil-  
„ lement porter ce titre sur la suscription.

Non fosse così le condizioni di fatto, che si  
riferiscono allo stato attuale, presso di noi, e  
presso alcune delle principali Nazioni Sta-  
niere, non che accennate le cause per le  
quali è reclamata una riforma il rifran-  
te non crede indispensabile compendiarvi suc-  
cintamente diversi progetti che il Mini-  
stero dei Lavori Pubblici formò innanzi  
di fermarsi a quello, che oggi sottopone al-  
le vostre deliberazioni, e ciò per mettervi in  
grado di meglio valutare la proposta at-  
tuale.

Il primo concetto che si presentò sulla  
franchigia postale ai Membri del Parla-  
mento fu quello di abolirla affatto, con-  
cedendo a ciascun Senatore e Deputato  
francobolli per un determinato valore, da  
servire allo appianamento delle corrispon-  
denze da loro spedite in adempimento del-  
le funzioni del loro mandato.

Questo progetto dovette essere eliminato  
perchè il francobollo è una carta di valore,  
e perchè, dovendo necessariamente essere u-  
niforme la spianabilità che ne sarebbe som-  
ministrata a ciascun Senatore e Depu-  
tato, dovunque si trattasse, ne deriverebbe  
una manifesta sproporzione ai bisogni,  
che certe non possono dirsi eguali, a fian-  
da delle particolari circostanze che influis-  
cono sulla maggiore o minore partici-  
pazione ai lavori legislativi.

Lasciando per altro al Savio apprez-  
zamento della Camera tali ragioni, esse  
parvero tali al Ministero proponente da  
dover rivolgerli suoi Studi ad altre proposte.

Vand. 1/2

Se il secondo progetto si sopprimera ad-  
dirittura ogni franchigia postale ai Mem-  
bri del Parlamento, e si sarebbe solo con-  
servata quella per le comunicazioni e  
per le stampe loro dirette dalle rispettive  
Presidenze delle due Camere. Se non che,  
a conciliare meglio il voto emesso dalla  
Commissione del Bilancio del 1857 col  
concetto che diede luogo alla proposta di co-  
esta Camera, e il 21 giugno dello stesso  
anno, si credeva che la misura radical-  
mente abolitiva dovesse essere accompa-  
gnata dalla abolizione anche di ogni  
soprattassa alle corrispondenze spedite  
senza affrancamento, la cui mancanza  
produce aggravio o penalità ai correspon-  
denti.

Questo secondo progetto si fermò par-  
te tornato di vantaggio alle Camere, e di  
semplice applicazione nei rapporti del  
servizio postale, ma forse non avrebbe corri-  
sposto abbastanza ai bisogni dei Membri  
del Parlamento, anche per le strette gire  
delle funzioni che loro incombono.

Un terzo progetto finalmente si basa-  
va sul concetto di sopprimere ogni fran-  
chigia per le corrispondenze indirizzate  
ai Membri del Parlamento, accettando  
invece la franchigia per quelle dirette  
da essi, comunque e a chiunque, limita-  
tamente però al carteggio spedito dalla  
Sede della Camera legislativa.

La ragione informativa di questo  
disegno si riscontra nelle idee più vol-  
te manifestate intorno alla convenienza  
di concedere la franchigia piuttosto alle  
risposte dei Senatori e Deputati che alle

proposte di altro, e quali ad essi si rivol-  
gono, ma la condizione restrittiva, cioè  
del dovere quelle corrispondenze partire  
dalla sede del Parlamento, condizione in-  
dispensabile del resto, per non dar luogo  
ad abusi possibili e ad un allargamen-  
to troppo vasto sulla franchigia attuale,  
fa credere che il beneficio fosse in-  
sufficiente.

Precedendo in via di eliminazioni,  
parve al referente che il sistema segui-  
to nella Svizzera fosse quello che più  
e ogni altro corrispondesse alla generalità  
degli scopi che si vogliono raggiungere,  
e quali si possono compendiare, nel met-  
tere i Membri del Parlamento nella  
condizione di giovare della Posta per  
le cure proprie, per tener vive quelle  
corrispondenze di cui possono aver bisogno  
nelle funzioni delle proprie funzioni.

Il progetto di legge in effetti, che si  
propone di adottare, mentre porge il voto  
alle Presidenze delle due Camere di  
ricevere e spedire senza limitazione le  
corrispondenze loro dirette e da loro spedite,  
limita per i Senatori e Deputati questa  
doppia facoltà a due condizioni, di tem-  
po e di luogo, cioè al casteggio scambiato  
durante il tempo in cui sono aperte le Ca-  
mere legislative, e che sono dirette alla  
sede del Parlamento o partano da essa.  
In ciò nulla è cambiato da quanto ha  
luogo presso la Confederazione Svizzera.  
Solo fu fatta variazione nelle formalità  
dirette a constatare la provenienza  
delle corrispondenze da parte dei Mem-  
bri del Parlamento, perché mentre il

regolamente l'ingressi ammette il contrassegno a mano delle spedizioni, si è creduto necessario presso di noi sostituire il contrassegno a bello.

Per evitare poi praticamente ogni difficoltà ed assicurare ad un tempo la maggiore guarentigia possibile alle corrispondenze spedite dai Senatori e Deputati, le buche di impostazione presso le Camere sarebbero collocate in modo da non avere comunicazione col pubblico, affinché le lettere non fossero estratte a tempo debito ed inviate all'Ufficio di Poste, dopo improntato del contrassegno a cura delle medesime Segreterie.

Simile modificazione di forma in confronto del sistema Svedese, ebbe doppio motivo: quello di non far congedare, mediante il contrassegno a mano, la persona che spedisce la lettera, il che, in molti casi, può esser contrario alle cautele di cui va circondato il segreto epistolare, e quello di una pratica attitudine di controllo da parte degli uffici postali, i quali certamente non potrebbero riconoscere le firme apposte dal gran numero di Senatori e Deputati di cui si compongono le nostre Camere legislative.

Non è il caso quando le esposte cose, e che è indubitato che il progetto qui unito se da un lato conserva ai Senatori e Deputati la franchigia di cui ora godono, dall'altro li abilita ad usare di eguale franchigia per le corrispondenze da loro spedite, il che era un



degli appunti principali alle vigenti  
Costituzioni. Se a sofferto vincesse  
dove credessi troppo grave contrappeso  
lo abbandonare la inondizionale con-  
cessione di franchigia ora esistente  
per tutte le corrispondenti dirette do-  
vunque in tutto il periodo della le-  
gislatura ai Membri del Parlamento.

Qualora, per tanto, queste idee  
ottingano favore presso di voi, tenuto  
anche ragione della necessita di  
una proposta che conciti i bisogni  
degli onorevoli Rappresentanti del-  
la Nazione colle esigenze del pub-  
lico Erario, il referente ha fiducia  
che sarete per dare approvazione  
allo Schema di legge che è sottopo-  
sto alle vestre deliberazioni.

174

Progetto di Legge  
sulla franchigia postale  
ai Membri del Parlamento

Art. 1.

La franchigia postale concessa ai Senatori e Deputati per l. Art. 33 della legge 5 maggio 1862 è regolata come segue:

Art. 2.

Sono ammesse in franchigia, senza alcuna limitazione, le corrispondenze per lo interno del Regno dirette alle Presidenze del Senato e della Camera dei Deputati, e quelle delle medesime spedite.

Art. 3.

La stessa franchigia è attribuita ai Senatori e Deputati, ma limitata solamente al periodo in cui sono aperte le Camere legislative, e per le corrispondenze dirette al luogo ove ha sede il Parlamento, o al suo quartiere del medesimo.

Art. 4.

Perché le corrispondenze di cui nei precedenti articoli si sono ammesse in franchigia, è necessario, che quelle spedite dalle Presidenze, dai Senatori e dai Deputati abbiano un contrassegno a bollo, che ne indichi la provenienza, e che quelle loro dirette portino sull'indirizzo la qualifica delle Presidenze, del Senatore o del Deputato.

La Direzione Generale delle Poste

16  
procederà le rispettive Presidenze  
e dei sindaci signora bello.

Art. 52

Un Regolamento approvato per  
Decreto procederà alla esecuzione  
della presente legge che entrerà in  
vigore il

76



I  
Istituti Ministri Segretari di Stato dei Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati di presentare al Parlamento un progetto di Legge per la Franchigia postale ai membri del Parlamento, ed a sostenere la discussione -

Dato a Milano li 4 Marzo 1870.

*[Handwritten signature]*